Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 giugno 2006 — Atlantean / Commissione

(Causa T-192/03)

«Pesca — Piani di orientamento pluriennali — Richiesta di aumento degli obiettivi al fine di migliorare la sicurezza — Decisione 97/413/CE — Rifiuto della Commissione — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Competenza della Commissione»

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 2003/245) (v. punti 42-46, 49-53)*

2. *Pesca — Politica comune delle strutture — Piani di orientamento pluriennali (Decisione del Consiglio 97/413, artt. 4, n. 2, e 9; decisione della Commissione 2003/245) (v. punti 84-85, 87-89, 117)*

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei piani di orientamento pluriennali IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (GU L 90, pag. 48), nella parte in cui respinge la domanda di aumento di capacità del peschereccio Atlantean

Dispositivo

1) La decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei piani di

orientamento pluriennali IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, è annullata nella parte in cui si applica al peschereccio Atlantean della ricorrente.

2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

3) L'Irlanda sopporterà le proprie spese.

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 giugno 2006 — Italia / Commissione

(Causa T-110/05)

«Febbre aviaria — Misure eccezionali di sostegno adottate nel settore delle uova — Mancanza di misure eccezionali di sostegno nel settore del pollame — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori (Art. 230 CE; regolamento della Commissione n. 2102/2004) (v. punti 45-50)

Oggetto

Annullamento del regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2004, n. 2102, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Italia (GU L 365, pag. 10), nella misura in cui non prevede misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77)